



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI  
DI TRENTO

## **REGOLAMENTO LLP-ERASMUS STUDIO FACOLTA' DI SOCIOLOGIA**

**Approvato in data 7 dicembre 2011 dal Consiglio della Facoltà di Sociologia**



---

**Regolamento LLP-Erasmus studio della Facoltà di Sociologia**

**INDICE**

TITOLO I – DEFINIZIONI.....	2
Art. 1 – Finalità e definizioni.....	2
Art. 2 - Organi di gestione.....	3
TITOLO II - SELEZIONE.....	3
Art. 3 - Requisiti per l'ammissione a LLP-Erasmus per studio.....	3
Art. 4 – Prerequisiti e conoscenza linguistica.....	3
Art. 5 - Bando e candidatura.....	4
Art. 6 - Selezione e graduatoria.....	4
Art. 7 – Criteri di selezione dei candidati.....	4
Art. 8 - Rinunce.....	5
TITOLO III - ASSEGNAZIONE.....	6
Art. 9 - Adempimenti degli assegnatari di borsa.....	6
Art. 10 - Piano di studio (Learning Agreement e Changes) .....	6
TITOLO IV – RICONOSCIMENTO ESAMI.....	6
Art. 11 – Condizioni per il riconoscimento.....	6
Art. 12 - Riconoscimento di crediti.....	7
Art. 13 – Modalità di convalida.....	7
Art. 14 – Riconoscimento dell'attività di ricerca per tesi.....	7
Art. 15 – Restituzione della borsa.....	7
TITOLO V – DISPOSIZIONI GENERALI.....	7
Art. 16 - Provvedimenti disciplinari.....	7
Art. 17 - Opportunità per i disabili.....	7
Art. 18 – Norme transitorie.....	7

**TITOLO I - DEFINIZIONI**

**Art. 1 – Finalità e definizioni**

1. Il presente Regolamento, congiuntamente alle Direttive LLP Erasmus di Ateneo in materia, disciplina la mobilità degli studenti nell'ambito del programma d'azione comunitaria nel campo dell'apprendimento permanente, o Lifelong Learning Programme (LLP).
2. Resta salva l'applicazione delle norme a carattere generale e delle Direttive LLP Erasmus di Ateneo eventualmente più aggiornate.
3. Ai sensi del presente Regolamento, si forniscono le seguenti definizioni:
  - a) **Learning Agreement** è il piano di studio che viene concordato, in forma scritta, tra l'Istituto ospitante, l'Istituto di appartenenza (nelle persone del Presidente del corso di Laurea e del Responsabile LLP-Erasmus di Facoltà) e lo studente;
  - b) **Changes** consistono nelle eventuali modifiche apportate al Learning Agreement.



---

**Regolamento LLP-Erasmus studio della Facoltà di Sociologia**

**Art. 2 - Organi di gestione**

1. Nell'ambito della Facoltà di Sociologia, la gestione del Programma LL-Erasmus per studio è affidata ai seguenti organi:
  - a) il **Responsabile LLP-Erasmus di Facoltà** nominato dal Preside, ha funzione di coordinamento e vigilanza sul corretto svolgimento del programma a livello di Facoltà, nonché di coordinamento dei Responsabili di Destinazione. Esamina inoltre le domande di candidatura e stila la graduatoria di merito, valuta ed approva le proposte di riconoscimento delle attività sostenute all'estero;
  - b) i **Responsabili LLP-Erasmus di Destinazione** nominati dal Responsabile LLP-Erasmus di Facoltà, curano i rapporti con le Università partner assicurando il buon esito di ogni Accordo Interistituzionale;
  - c) i **Presidenti dei Corsi di Studio** eletti in base a quanto stabilito dal Regolamento Generale di Facoltà, hanno funzione di approvazione del piano degli studi e dei riconoscimenti proposti dagli studenti;
  - d) l'**Ufficio LLP-Erasmus di Facoltà** ha funzioni amministrative di supporto e di organizzazione legate al corretto svolgimento del programma.

**TITOLO II - SELEZIONE**

**Art. 3 - Requisiti per l'ammissione a LLP-Erasmus per studio**

1. Possono presentare domanda di partecipazione al Lifelong Learning Programme (LLP):
  - a) gli studenti iscritti alla Facoltà di Sociologia (corsi di laurea di primo e di secondo livello);
  - b) i dottorandi iscritti alle Scuole di Dottorato attivate presso la Facoltà di Sociologia
2. Gli studenti non comunitari, regolarmente iscritti presso l'Università degli Studi di Trento, sono soggetti ammissibili: sarà loro onere raccogliere con il necessario anticipo le informazioni sulla legislazione e le normative di immigrazione vigenti nel Paese di destinazione e fornire a UNITN la necessaria documentazione richiesta a seguito della eventuale assegnazione della borsa.
3. Non possono presentare domanda di partecipazione al LLP-Erasmus per studio:
  - a) gli studenti che hanno già usufruito di una borsa di studio LLP-Erasmus per studio, ovvero che beneficino nello stesso periodo di altri contributi della Commissione Europea assegnati per trascorrere un periodo di studio/lavoro all'estero;
  - b) gli studenti che, secondo il parere espresso dal Responsabile Erasmus di Facoltà, hanno rinunciato ad una borsa di studio LLP-Erasmus per studio o per tirocinio senza adeguati motivi o senza rispettare la corretta tempistica;
  - c) gli studenti ritenuti responsabili di plagio o comportamenti scorretti.
4. I candidati alla borsa di studio LLP-Erasmus devono dimostrare coerenza tra il corso di studi seguito e il programma di studio indicato nel Learning Agreement.
5. Gli assegnatari di borse LLP-Erasmus devono essere regolarmente iscritti a un corso di studi, dottorato incluso, presso UNITN, dal momento della presentazione della domanda di candidatura al termine della permanenza all'estero.

**Art. 4 – Prerequisiti e conoscenza linguistica**

1. Per partecipare al programma LLP-Erasmus per studio è richiesta un'adeguata conoscenza della lingua nella quale saranno tenuti i corsi presso l'Università ospitante.
2. La conoscenza linguistica di livello B1 è requisito imprescindibile per partecipare al programma LLP-Erasmus e deve essere attestata mediante una delle seguenti modalità:
  - a) presentazione di certificazioni linguistiche internazionali di livello equivalente o superiore (come da lista aggiornata sul sito del Centro Inter Facoltà per l'Apprendimento Linguistico - CIAL) rilasciate non più di due anni prima della data di scadenza del bando per la presentazione della domanda di candidatura, nonché certificazione degli esami di lingua di livello equivalente o superiore sostenuti per soddisfare percorsi formativi a livello universitario;
  - b) superamento di una prova organizzata appositamente e che si terrà successivamente alla al termine di presentazione della candidatura.



---

## **Regolamento LLP-Erasmus studio della Facoltà di Sociologia**

3. Gli studenti vincitori di una borsa studio LLP-Erasmus per uno dei Paesi la cui lingua è tra le meno studiate, possono frequentare i Corsi Intensivi Erasmus per la Preparazione Linguistica (EILC) presso uno degli Istituti del Paese di destinazione, come dettagliato nelle Direttive di Ateneo.
4. Lo studente è comunque tenuto a verificare eventuali ulteriori requisiti in termini di livelli linguistici o di caratteristiche delle certificazioni ufficiali richiesti dall'Università partner, provvedendo autonomamente al loro soddisfacimento.

### **Art. 5 - Bando e candidatura**

1. Il bando relativo alle borse LLP-Erasmus Studio è pubblicato annualmente sul sito della Facoltà indicativamente nei mesi di novembre/dicembre.
2. Il candidato può indicare fino a tre destinazioni in ordine di preferenza, suddivise per area linguistica, in ordine di priorità. L'ordine di preferenza espresso sarà vincolante al momento dell'assegnazione delle destinazioni stesse. La scelta della destinazione avviene da parte dello studente sulla base dell'offerta formativa dell'Università ospitante e in coerenza con il proprio piano di studi.
3. La domanda di candidatura deve essere presentata secondo le modalità indicate nel bando e deve comprendere:
  - a) motivazioni sia di carattere didattico che personale per la scelta di ogni destinazione per cui si presenta candidatura;
  - b) nel caso di attività di ricerca per tesi, il progetto firmato dal relatore;
  - c) eventuale autocertificazione relativa al sostenimento, entro il 31 dicembre precedente alla scadenza del bando, di esami previsti da sessioni ufficiali non ancora registrati in Esse3;
  - d) se già in possesso del candidato, la certificazione linguistica relativa ad ogni area linguistica per cui il candidato presenta domanda.
4. La candidatura va trasmessa entro i termini e le modalità stabiliti dal bando, a pena di decadenza.

### **Art. 6 - Selezione e graduatoria**

1. Il Responsabile LLP-Erasmus di Facoltà predispone una graduatoria provvisoria degli assegnatari delle borse LLP-Erasmus., divisa per aree linguistiche e secondo l'ordine di preferenza indicato nella domanda di candidatura.
2. La graduatoria illustra l'elenco degli idonei e dei non-idonei. Le domande che non dovessero essere supportate da motivazioni adeguate e da un coerente progetto di studi o di ricerca vengono escluse dalla graduatoria. La graduatoria provvisoria viene pubblicata sul sito web della Facoltà.
3. Dalla data di pubblicazione gli assegnatari di borsa avranno 1 settimana di tempo lavorativa per consegnare all'Ufficio LLP-Erasmus l'apposito Modulo di Accettazione. La mancata consegna del Modulo di Accettazione verrà intesa come implicita rinuncia alla borsa assegnata.
4. Al termine delle predette operazioni, Il Responsabile stilerà la graduatoria degli studenti, specificando le destinazioni di ciascun assegnatario delle borse LLP-Erasmus. La graduatoria è resa pubblica tramite pubblicazione nel sito web della Facoltà.
5. La Facoltà può prevedere nel bando dei posti di mobilità senza borsa, assegnati secondo l'ordine di graduatoria.

### **Art. 7 – Criteri di selezione dei candidati**

1. La graduatoria degli assegnatari delle borse LLP-Erasmus Studio viene predisposta dal Responsabile LLP-Erasmus sulla base di un punteggio espresso in trentesimi e costituito dalla somma dei punteggi relativamente a:
  - a) numero di crediti maturati al 31 dicembre precedente alla scadenza del bando;
  - b) voto medio ponderato dei crediti maturati al 31 dicembre precedente alla scadenza del bando.
2. Il Responsabile LLP-Erasmus può fissare eventuali colloqui con i candidati per approfondire le motivazioni alla partecipazione al programma LLP-Erasmus.
3. I punteggi attribuiti ai crediti vengono calcolati come segue:



---

**Regolamento LLP-Erasmus studio della Facoltà di Sociologia**

**Lauree triennali**

	<b>crediti</b>	<b>punti</b>
<b>studenti del I anno</b>		9
<b>studenti del II anno</b>	60	9
	61-90	12
	91 ed oltre	15
<b>studenti del III anno</b>	meno di 120 crediti	9
	120 - 150 crediti	12
	151 crediti ed oltre	15
<b>studenti fuori corso</b>		0

**Lauree specialistiche**

	<b>crediti</b>	<b>punti</b>
<b>studenti fuori corso</b>	con esami da dare	3
	per lavoro di tesi	6

**Lauree magistrali**

	<b>crediti</b>	<b>punti</b>
<b>studenti del I anno</b>	0-30	12
	31 ed oltre	15
<b>studenti del II anno</b>	meno di 60	9
	60-90	12
	91 ed oltre	15
<b>studenti fuori corso</b>	con esami da dare	9
	per lavoro di tesi	12

4. Il voto medio ponderato viene espresso in quindicesimi e maggiorato di  $\frac{1}{2}$  punto per ogni lode. Il punteggio massimo attribuibile è di 15 punti.
5. Per gli studenti delle lauree magistrali che non hanno maturato crediti al 31 dicembre precedente alla scadenza del bando, viene considerato il voto di laurea di primo livello (espresso in quindicesimi). Nel caso in cui lo studente sia in possesso di più titoli di primo livello verrà considerato l'ultimo titolo conseguito; se in possesso di altro titolo di 2° livello, verrà comunque considerato l'ultimo titolo di 1° livello.

**Art. 8 - Rinunce**

1. In caso di rinuncia lo/a studente/ssa è tenuto a darne notizia tempestivamente e per iscritto, su apposito modulo, all'Ufficio LLP-Erasmus di Facoltà, all'Ufficio LLP-Erasmus d'Ateneo e all'Ateneo straniero di destinazione.
2. Le borse degli studenti rinunciatari verranno eventualmente riassegnate seguendo la graduatoria di merito su base linguistica.
3. Gli studenti che abbiano rinunciato ad una borsa di studio assegnata non potranno ripresentare domanda di candidatura negli anni successivi salvo deroghe motivate concesse dal Responsabile LLP-Erasmus di Facoltà.



### **TITOLO III - ASSEGNAZIONE**

#### **Art. 9 - Adempimenti degli assegnatari di borsa**

1. Gli assegnatari di borsa sono tenuti a:
  - a) confermare l'accettazione della borsa secondo le modalità indicate dall'Ufficio LLP-Erasmus della Facoltà;
  - b) raccogliere tutte le informazioni utili relative ai corsi offerti dall'Università partner;
  - c) partecipare alle riunioni informative per i vincitori di borsa organizzate dall'Ufficio LLP-Erasmus della Facoltà e/o dall'Ufficio LLP-Erasmus d'Ateneo;
  - d) adempiere personalmente alle pratiche di iscrizione presso l'Università ospitante (Application Form), secondo le modalità e i termini da essa fissati;
  - e) curare personalmente, laddove richiesto, il completamento e l'invio dei moduli relativi alla prenotazione dell'alloggio (Accommodation Form);
  - f) regolarizzare l'iscrizione all'Università di Trento con il pagamento delle relative tasse per l'anno accademico relativo alla permanenza all'estero entro la scadenza ordinaria prevista per il rinnovo dell'iscrizione;
  - g) inviare, ove richiesto dall'istituto ospitante, l'elenco degli esami sostenuti presso l'Università di Trento sino a quel momento.

#### **Art. 10 - Piano di studio (Learning Agreement e Changes)**

1. Al fine di consentire la scelta di un percorso formativo nel rispetto dell'offerta didattica dell'università ospitante e del regolamento del Corso di studi, gli studenti vincitori di borsa LLP-Erasmus potranno modificare il piano degli studi al termine del periodo di studio all'estero.
2. A tal fine prima della partenza dovranno presentare un piano delle attività che prevedono di svolgere durante la permanenza all'estero (Learning Agreement) da sottoporre all'approvazione del Presidente del Corso di studi e del Responsabile LLP-Erasmus di Facoltà ed una proposta di riconoscimento, da sottoporre all'approvazione del Presidente di Corso di studi.
3. Il Learning Agreement potrà essere modificato in corso di permanenza all'estero secondo quanto indicato dalle Direttive d'Ateneo. Le modifiche (Change) dovranno essere sottoposte all'approvazione del Presidente del Corso di studi e del Responsabile LLP-Erasmus di Facoltà.
4. Le attività non inserite nel Learning Agreement e/o nel/i Change, quantunque certificate dal Transcript of Records, non potranno essere convalidate.

### **TITOLO IV – RICONOSCIMENTO ESAMI**

#### **Art. 11 – Condizioni per il riconoscimento**

1. Potranno essere riconosciuti solo crediti riportati nel Learning Agreement e/o nel/i Change e nel Transcript of Records e contemplati dalla proposta di riconoscimento approvata dal Presidente di Corso di studi. In particolare:
  - a) crediti relativi ad insegnamenti previsti dal regolamento del corso di studi;
  - b) crediti relativi a settori scientifico disciplinari previsti dal regolamento del corso di studi;
  - c) crediti a scelta dello studente.
2. Le attività didattiche superate all'estero con peso in crediti inferiore rispetto alle attività didattiche previste in piano di studi e per le quali lo studente richiede il riconoscimento, vengono riconosciute come di pari peso con arrotondamento per eccesso fino a 2 (due) crediti; per colmare invece una differenza maggiore si sommeranno più attività didattiche. Non sono previste integrazioni.



---

**Regolamento LLP-Erasmus studio della Facoltà di Sociologia**

**Art. 12 - Riconoscimento di crediti**

1. Di norma e salvo impedimenti, entro 60 giorni dalla data di rientro e comunque non oltre il 30 settembre lo studente è tenuto a presentare all'Ufficio LLP-Erasmus di Facoltà i seguenti documenti in originale:
  - a) Learning Agreement firmato in originale da tutti i soggetti coinvolti e timbrato;
  - b) Changes to Learning Agreement firmato/i in originale da tutti i soggetti coinvolti e timbrato/i;
  - c) Transcript of Records (attestato dell'Università ospitante con l'elenco degli esami sostenuti corredato da valutazione e peso in crediti).

**Art. 13 – Modalità di convalida**

1. La convalida degli esami viene effettuata in base:
  - a) al piano delle attività e dei riconoscimenti concordati con i responsabili di Facoltà;
  - b) alla documentazione presentata dallo studente al rientro;
  - c) alla tabella di conversione dei voti pubblicata sul portale di Facoltà.

**Art. 14 – Riconoscimento dell'attività di ricerca per tesi**

1. Per ottenere il riconoscimento del lavoro di tesi, è necessario che i laureandi presentino, oltre al Transcript of Records, dichiarazione scritta da parte del tutor straniero e del relatore dell'Università di Trento dell'avvenuto raggiungimento degli obiettivi prefissati in ordine al lavoro di tesi, nonché la quantificazione del lavoro svolto.
2. Per i corsi di laurea di primo livello i crediti relativi alla prova finale vengono riconosciuti come maturati totalmente all'estero. Per i corsi di laurea Specialistica e Magistrale i crediti relativi alla prova finale vengono riconosciuti come maturati all'estero in proporzione al lavoro effettivamente svolto presso l'Ateneo straniero e al periodo trascorso all'estero.

**Art. 15 – Restituzione della borsa**

1. Lo studente è tenuto a conseguire almeno 4 crediti riconoscibili (cfr. art 11 comma1) per permanenze all'estero semestrali e 8 riconoscibili (cfr. art 11 comma1) per permanenze annuali, pena la restituzione della borsa di studio.

**TITOLO V – DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art. 16 - Provvedimenti disciplinari**

1. Durante la permanenza presso l'Università ospitante lo studente Erasmus deve attenersi alle regole da questa stabilite.
2. Qualora l'Università degli Studi di Trento riceva comunicazione da parte dell'Istituto ospitante in merito a comportamenti o atteggiamenti dello studente Erasmus ritenuti non adeguati, l'Università di Trento si riserva il diritto di valutare il singolo caso e di prendere provvedimenti a seconda della gravità della situazione.

**Art. 17 - Opportunità per i disabili**

1. Gli studenti disabili che siano risultati vincitori di borsa di mobilità Erasmus per studio possono presentare domanda per l'ottenimento di un contributo supplementare all'Ufficio LLP-Erasmus di Ateneo,.
2. La domanda, corredata da idonea documentazione, verrà valutata dall'Agenzia Nazionale LLP Italia.

**Art. 18 – Norme transitorie**

1. Il presente Regolamento si applica agli studenti che presentano domanda di candidatura a partire dall'a.a. 2011-12.